

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PREMESSA

Le presenti norme di disciplina di polizia mortuaria e dei servizi mortuari sono redatte nel quadro ed in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la legge 130/2001, la legge Regione Lombardia 22/2003, il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004, il Regolamento Regionale n. 1 del 06.02.2007 ed ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia e ad essi si fa riferimento per quanto non specificamente previsto.

Art. 1 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE.-

Ogni caso di morte deve essere denunciato entro 24 ore all'Ufficio di Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso, fornendo tutte le indicazioni richieste dall'ordinamento vigente.

Essa viene fatta:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, o qualsiasi altro stabilimento.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

Tra i soggetti obbligati deve ricomprendersi anche l'impresa di pompe funebri incaricata dai parenti del defunto, come confermato dal Ministero della Sanità con circolare n. 24 del 1993.

Art. 2 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA PARTE DEI MEDICI.-

La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Gli stessi, indipendentemente dalla denuncia di cui all'art. 1, sono tenuti a denunciare all'ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, ogni caso di morte su apposita "scheda di morte ISTAT".

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.

L'Ufficio di Stato Civile del Comune cura l'invio entro 30 giorni alla propria ASL di copia delle "schede di morte ISTAT" relative ai deceduti sul territorio, affinché si provveda alla tenuta del registro nominativo dei morti con le relative cause.

Per la morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa della morte deve contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.-

L'Ufficiale di Stato Civile deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Responsabile del Servizio ASL se dalla scheda risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a causa violenta, fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale.

Art. 4 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI.-

Chiunque rinvenga parte di cadavere, resti mortali, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alla ASL competente per territorio per l'esame necroscopico del materiale rinvenuto.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5 - ACCERTAMENTO DI MORTE.-

L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo entro 24 ore dal decesso.

Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento deve essere effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Il medico necroscopo, per ogni caso di morte di persone avvenuta nel territorio del Comune deve rilasciare un apposito certificato scritto della visita fatta, denominato "certificato del medico necroscopo" nel quale, se del caso, deve indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o da morte violenta.

Art. 6 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA.-

Il Comune nei casi di morte per malattia infettiva diffusiva, di cui all'elenco del Ministero della Sanità deve darne subito avviso alla ASL dove è avvenuto il decesso per i necessari provvedimenti che deve adottare.

Art. 7 - RILASCIO DEL PERMESSO DI SEPPELLIMENTO.-

L'Ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di seppellimento dopo aver ricevuto:

- la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso;
- il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria per i casi previsti agli art. 3 e 4.

Art. 8 - RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO - AUTOPSIE - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI.-

Gli organi responsabili del Servizio ASL, coadiuvati da personale tecnico, regolano, dispongono ed autorizzano per il riscontro diagnostico, il rilascio cadaveri a scopo di studio, il prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, le autopsie, i trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trapianti oltre che

per i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. 285/90, così come integrati dagli artt. 43, 44, 45 e 46 del Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 e s.m.i.

Art. 9 - PERIODO DI OSSERVAZIONE.-

Il periodo che deve trascorrere fra il decesso e la chiusura in bara, in cella frigorifera, autopsia, trattamento conservativo é di:

- 24 ore normalmente
- 48 ore nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui vi sono dubbi di morte apparente;
- inferiore rispettivamente a 24 o 48 ore, su autorizzazione del direttore sanitario dell'ASL, in casi particolari: malattie infettive, decapitazione, maciullamento, morte accertata con ausili tecnici, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 10 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.-

Il corpo durante il periodo di osservazione deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Per i deceduti per malattia infettiva e diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Art. 11 - LUOGHI DI DEPOSITO PER OSSERVAZIONE.-

In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali, nell'apposito locale sotto individuato. (lettera "c")

A richiesta dei familiari il cadavere può essere trasportato per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato, così come individuata all'art. 42 del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) nell'apposito locale ad esso adibito del cimitero (in planimetria area n. 19),
- d) presso abitazione propria o dei familiari;

I trasporti di cui al comma precedente sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 39 del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6 e sono a carico dei familiari richiedenti.

L'osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, dovrà evitare la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dagli uffici competenti dell' ASL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte: speciali precauzioni vanno adottate anche per i deceduti per malattia infettiva e diffusiva.

Art. 12 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO.-

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 13 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI.-

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 14. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'Azienda sanitaria locale alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione.

La legge regionale n. 22/2003 affida la verifica della regolarità della chiusura del feretro all'incaricato del trasporto del cadavere.

Art. 14 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA.-

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti di cui all'art. 18 Regolamento Regionale n. 6/2004 e confezionate nei modi stabiliti dall'allegato 3 dello stesso Regolamento Regionale. Negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzati soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Per il trasferimento di cadaveri oltre i 100 Km è d'obbligo la doppia cassa, l'una di legno e l'altra di zinco, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione.

Per trasferimento di feretro all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al punto precedente, nonché, gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A)

I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva e diffusiva vengono effettuati in duplice cassa entrambe con i requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. (1)

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Note

(1) *Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:*

- a) *nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri destinati all'inumazione purchè non deceduti per malattia infettiva e diffusiva o per cadaveri destinati alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km, dal luogo del decesso;*
- b) *nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri deceduti per malattia infettiva e diffusiva destinate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:*
 - *il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;*
 - *per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.*

Art. 15 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.-

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o piastrina in materiale refrattario in caso di cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome, le date di nascita e di morte del cadavere o dei resti contenuti.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 16 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO.-

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. La legge regionale Lombardia n. 22/2003 ha previsto a carico dei Comuni l'obbligo di mettere a disposizione dei richiedenti idonei spazi per i funerali civili, ove il cadavere potrà essere portato solo a cassa chiusa.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 17 -TRASPORTI FUNEBRI.-

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. n. 267/2000.

Spetta pertanto al privato cittadino rivolgersi, a sua discrezione, ad una Impresa Funebre o ad Ente o Privato appositamente in possesso della prescritta autorizzazione.

Le imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, possono esercitare il trasporto funebre.

L'orario del trasporto funebre, osservate le disposizioni della ASL competente è fissato dal Comune, compatibilmente con le seguenti esigenze:

- onoranze funebri richieste;
- normale orario di lavoro dei dipendenti comunali interessati.

Il trasporto, salvo casi particolari, non è permesso nei giorni festivi.

Il percorso del corteo funebre sarà il più idoneo per decoro e funzionalità.

Qualora i familiari e/o eredi versino in condizioni di bisogno economico, accertato mediante relazione dettagliata a firma del Servizio sociale e nel caso di non reperibilità dei parenti, il Comune si fa carico delle spese relative al servizio trasporto funebre, fatte salve eventuali future azioni di rivalsa.

Art. 18 - TRASPORTO FUNEBRE: EVENTI SPECIALI.-

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), il comune del luogo ove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare il servizio di trasporto fino al locale identificato dallo stesso come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio della salma a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e le relative spese saranno a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

Il percorso del corteo funebre sarà il più idoneo per decoro e funzionalità.

Art. 19 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI.-

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 14.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 22 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 20 - RITI RELIGIOSI.-

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 21 – FUNERALI CIVILI.-

Il Comune assicura uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili.

Lo stesso viene individuato all'interno dell'area cimiteriale (in planimetria area n. 20).

Questo spazio consente la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 22 - TRASFERIMENTO DI SALME E CADAVERI SENZA FUNERALE.-

Il trasporto della salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. (1)

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

(1) La legge regionale Lombardia n. 22/2003 e il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 prevedono la possibilità che il periodo di osservazione sia compiuto presso il deposito di osservazione in strutture sanitarie accreditate o presso le "sale del commiato", previa comunicazione da trasmettere all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso.

Art. 23 - TRASPORTO PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE.-

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui precedente art. 13 (1).

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 14, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive e diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

(1) A norma della Legge Regionale 22/2003 la certificazione è prodotta dall'incaricato al trasporto.

Art. 24 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.-

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 25 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.-

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. (1)

Note

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A) del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e s.m.i. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione dei cadaveri per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 26 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI.-

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Art. 27 - DOCUMENTAZIONE PER LA SEPOLTURA.-

Il necroforo non può ricevere nel cimitero per essere inumati o tumulati nessun cadavere, parte di esso, ossa umane e ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione (permesso di seppellimento) rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile. Inoltre il necroforo deve avere precise disposizioni sulle modalità ed il luogo di sepoltura da parte dell'ufficio competente.

Art. 28 - DEPOSITO PROVVISORIO DI CADAVERE, DI CENERI O DI RESTI MORTALI.-

Nel caso di consegna al cimitero di cadavere, di ceneri o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il necroforo ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per le pratiche richieste dal caso.

Art. 29 – PIANIFICAZIONE CIMITERIALE.-

Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al 1° comma viene redatto e deliberato dal Comune in ottemperanza alla normativa Nazionale e Regionale vigente, sentite l'A.S.L. e l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

Art. 30 – SCELTA E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE.-

Il Comune dà la possibilità di scelta della tipologia di sepoltura differenziata per localizzazione e tariffa.

Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.

La scelta deve rispettare la normale progressione.

Le sepolture possono essere a:

- inumazione in terra, nei campi per inumazione;
- tumulazione:
 1. in tombe interrato, individuali o di famiglia strutturate in muratura o con tombette di cemento (cassoni);
 2. in loculi, nei corpi colombari o nelle cappelle di famiglia, nelle cellette ossario o in quelle cinerarie.

Le sepolture costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune e sono soggette al pagamento di equivalenti economici.

Nel cimitero è costituito il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri.

Il servizio è soggetto al pagamento di una tariffa.

Sono inoltre individuati, all'interno del cimitero:

1. l'ossario comune;
2. il cinerario comune;
3. i campi di decomposizione.

Art. 31 – ACCESSIBILITA' A SEPOLTURA.-

Nel cimitero comunale possono ottenere sepoltura:

- 1) i residenti, i proprietari di seconde case non locate, gli appartenenti all'ambito territoriale della Parrocchia (certificata dal Parroco);
- 2) i nativi o gli iscritti in anagrafe alla nascita;
- 3) i trasferiti per ragioni assistenziali;
- 4) i coniugi, i fratelli, le sorelle, gli ascendenti o i discendenti di 1° grado dei casi sopra esposti;
- 5) i non residenti deceduti casualmente sul territorio comunale;
- 6) gli aventi diritto, per concessione vigente, ad una sepoltura privata;
- 7) gli estranei con motivata richiesta previa autorizzazione della Giunta Comunale;
- 8) i resti mortali dopo esumazione o estumulazione dei casi previsti in precedenza;
- 9) i nati morti, i prodotti abortivi, i feti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 11 c) 1bis del Regolamento Regionale n. 6/2004, le parti di corpo rinvenute nell'ambito territoriale;
- 10) in caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

Art. 32 - ATTO DI CONCESSIONE.-

Le concessioni di sepoltura a inumazione e tumulazione da rilasciare a persone aventi diritto o richiedenti la sepoltura nel cimitero comunale sono regolate da apposito atto stipulato fra il Comune ed il titolare della concessione.

La concessione congloba i costi attinenti l'area e le varie opere generali e di rifinitura per attrezzature e opere di urbanizzazione del complesso cimiteriale e le operazioni e il completamento della sepoltura.

Chi richiede un servizio di competenza della polizia mortuaria (inumazione, estumulazione ecc.) si intende agisca in nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Art. 33 - DOVERI DEI CONCESSIONARI.-

Le concessioni sono subordinate all'accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe vigenti e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e delle disposizioni particolari relative alle singole speciali concessioni risultanti dall'apposito contratto e dagli eventuali progetti.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene in concessione sono a carico dei legittimi concessionari.

Art. 34 - TIPOLOGIE DI CONCESSIONE.-

La stipulazione di un atto di concessione oltre che per un seppellimento da eseguire può essere richiesta per motivazioni o variazioni diverse.

Prenotazione = stipulazione di concessione nominativa non in presenza di necessità di sepoltura, con individuazione del sito ed è limitata ai casi di cui agli artt. 44 e 46.

I diritti acquisiti per la prenotazione non sono cedibili.

L'interruzione o la decadenza di una concessione prenotata, non usufruita, può aversi:

- per volontà: in questo caso non verrà effettuato alcun rimborso;
- per scadenza dei termini prima di poter esercitare il diritto.

Rinnovo = riconferma della concessione in scadenza per un periodo pari alla durata iniziale - il rinnovo non è ammesso, fatta eccezione per le cappelle di famiglia novantennali.

Adeguamento di scadenza = procedimento per riportare:

- ad egual data la scadenza di una concessione in essere con quella che si va a stipulare;
- alla tumulazione: una concessione prenotata al periodo di anni stabilito dal vigente regolamento per quel tipo di sepoltura.

L'adeguamento di scadenza comporta adeguamento economico della vigente concessione.

Cambio di sepoltura = accesso a sepoltura diversa da quella in atto:

A) nell'ambito del cimitero comunale per:

- 1) revoca per esigenze d'ordine generale. Il comune provvede in proprio ed assegna una pari sepoltura; si rinvia a quanto previsto all'art. 31 del presente Regolamento;
- 2) decadenza e traslazione. Non comporta alcun rimborso;
- 3) richiesta di sepoltura diversa: limitata solo ed esclusivamente all'accostamento:
 - a) del coniuge per i colombari e le cellette cinerarie;
 - b) degli aventi diritto alla tumulazione per le tombe e le cappelle di famiglia.

Relativamente al punto 3) per i colombari e le tombe, la nuova concessione, avrà durata pari al periodo di utilizzo previsto per quel tipo di tumulazione. È prevista la transazione economica (rimborso/pagamenti) ed il pagamento dell'esumazione/estumulazione ordinaria/straordinaria.

B) per cimitero di altro Comune:

Comporta:

- pagamento esumazione/estumulazione ordinaria/straordinaria
- per il periodo di concessione non usufruito non verrà effettuato alcun rimborso.

Art. 35 – CONCESSIONI NON STIPULABILI.-

La stipulazione di nuove concessioni, rinnovi, prenotazioni, adeguamenti non è ammessa quando contrasti con il programma di utilizzo dell'area cimiteriale (Planimetria Generale Cimitero Comunale).

Art. 36 - DURATA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.-

La durata delle concessioni cimiteriali è:

- | | |
|--|---------|
| - tombe ad inumazione in campo comune | anni 10 |
| - tombe singole, doppie e plurime | anni 30 |
| - loculi colombari, cellette ossario, cellette cinerarie | anni 30 |
| - cappelle di famiglia | anni 99 |

Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire la durata indicata nell'atto di concessione stesso.

Se all'atto della tumulazione la concessione prenotata avrà una durata residua inferiore ad anni 30, si procederà all'adeguamento della concessione. (per la definizione di adeguamento vedi articolo 34).

Anche nel caso di tombe a sepoltura doppia o plurima vige come scadenza quella riportata nell'atto di concessione. Al momento di ogni successiva tumulazione l'adeguamento verrà effettuato rapportando la nuova scadenza a quella indicata nel presente regolamento.

Il periodo di concessione decorre dalla data della richiesta.

La scadenza in ogni caso è sempre rapportata al 31 dicembre dell'anno pertinente.

Il comune procederà all'esumazione o all'estumulazione secondo i propri piani, previo avviso, ove possibile, ai parenti o agli aventi diritto, nonché affissione all'albo pretorio ed alla bacheca cimiteriale dell'elenco dei diritti di sepoltura scaduti.

Per le tumulazioni, ovunque localizzate nell'ambito dell'area cimiteriale, a "concessione perpetua", tale "status" è riconosciuto. Il diritto alla perpetuità è esercitabile fino al completo utilizzo delle possibilità di tumulazioni, accertate a regolamento approvato.

Per le cappelle di famiglia, agli aventi diritto alle concessioni perpetue rimanenti ed esercitabili, nel rispetto di planimetrie – prescrizioni di regolamento – equivalenti economici in tabella, il tutto vigenti, è data possibilità di:

- completare con le tumulazioni le disponibilità residue;
- richiedere la stipula di una concessione novantanovenne, acquisendo tale "status" per la struttura in toto, onerosa (costo di concessione vigente) per tutte quante le tumulazioni già avvenute. Il pagamento viene regolato con la stesura del contratto.

In entrambe le soluzioni va sempre comunque assicurata la dovuta cura del bene, onde non dare inizio alla pratica di stato di abbandono.

Per qualsiasi concessione perpetua, in caso di rinuncia, rispettati i termini finali di tumulazione (anni 30) il Comune verrà in possesso del bene. Potrà disporre poi nell'osservanza dei contenuti regolamentari mentre assicura, senza oneri, la sistemazione dei resti negli ossari o la cura della tumulazione fino alla scadenza.

Fra le parti, per i diversi casi previsti nel presente articolo, potranno sempre essere raggiunti rispettosi accordi per motivazioni particolari.

Art. 37 - CORRISPETTIVI ECONOMICI.-

La gestione economico-finanziaria dei servizi cimiteriali comporta diversi corrispettivi economici determinati o da calcolarsi se attivati, o derivanti da convenzioni o fissi di Legge.

Sono raccolti e specificati nelle tabelle di approvazione delle tariffe.

Essi derivano da:

- 1) concessione;
- 2) prenotazione;
- 3) adeguamento;
- 4) rinnovo (solo per le cappelle novantanovenali);
- 5) arredi;
- 6) diritti per i servizi;
- 7) tariffa per esumazione o estumulazione straordinaria richiesta dal privato;
- 8) tariffa per esumazione o estumulazione ordinaria richiesta dal privato;
- 9) lampade;
- 10) diritti per la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze;
- 11) diritti fissi di legge.

Ad eccezione dei trasferiti negli Istituti di assistenza e degli appartenenti all'ambito territoriale della Parrocchia (certificata dal Parroco)¹, i costi di concessione sono aumentati del 100% per i non residenti; lo stesso criterio viene inoltre applicato sia per la prenotazione che per l'eventuale cambio di sepoltura.

La maggiorazione non verrà applicata alle concessioni relative agli ossari di persone già tumulate nel cimitero.

I costi di cui al punto "5" del presente articolo, in ragione della sepoltura richiesta, possono comprendere:

- il monumento: è escluso l'elemento verticale cui servirà da delimitazione la cornice fornita;
- il giardino a verde: terreno e piantumazione;
- gli arredi/accessori: segni funebri religiosi, portafoto, portalampada, portavaso con targhetta nominativa e vaso portafiori;
- la scritta: essa consiste ed è limitata a: nome/cognome; data nascita/morte, eventuali dati di stato civile, titolo di studio o onorifici (a richiesta questi ultimi).

La fotografia, in bianco e nero o a colori è in ogni caso sempre di iniziativa ed a carico dei parenti.

I costi di cui al punto "6", da applicare a tutte le concessioni, con esclusione degli ossari e delle concessioni di prenotazione, conglobano quanto il Comune attiva per la quotidiana funzionalità e la normale manutenzione del cimitero e sono pari a:

- tariffe differenziate attinenti per le concessioni novantanovenali e perpetue;
- tariffa identica per tutte le altre concessioni.

Art. 38 - CALCOLO CORRISPETTIVI ECONOMICI PER VARIAZIONE DI CONCESSIONE.-

Quando per adeguamento, prenotazione, cambio di sepoltura si debba procedere a stabilire pagamenti o rimborsi (quest'ultimo solo per i cambi di sepoltura), la parte economica relativa al costo di concessione e scelta (la scelta è relativa ai soli colombari con arredi di durata anni 50, per i quali è in essere una concessione) del luogo di sepoltura verrà calcolata secondo la formula $A/B \times C$ dove:

A = costo di concessione e scelta che era (rimborso) / é vigente (pagamento);

B = durata in anni stabilita per quella concessione;

C = anni di concessione non più usufruibili (rimborso) o da usufruire (pagamento).

¹ Modifica aggiunta da deliberazione C.C. n. 64 del 22.12.2009

Art. 39 – PAGAMENTI.-

Il pagamento dei corrispettivi economici tramite la Tesoreria Comunale, deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione contabile.

I pagamenti relativi alle cappelle di famiglia saranno regolati da apposita delibera.

Per i casi previsti per legge e per persone appartenenti a famiglie indigenti il Comune provvede ad assumersi tutte le spese per:

- la concessione del posto in campo comune, compresa la fornitura della cassa, degli arredi dei diritti e servizi e le spese di contratto.
- la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze;

Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco, o suo delegato, sulla scorta delle informazioni assunte dal servizio sociale del comune, in merito alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione economica degli interessati.

In casi particolari, su richiesta motivata del concessionario, l'Amministrazione potrà valutare e concordare il dilazionamento dei corrispettivi dovuti.

Art. 40 - RINUNCIA - DECADENZA- REVOCA DI CONCESSIONE.-

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

La rinuncia ad una sepoltura può avvenire:

1. per trasferimento del cadavere, dei resti o delle ceneri in altro Comune;
2. per cambio di sepoltura all'interno del cimitero;
3. perché il loculo o la tomba, in precedenza prenotato/a, non verrà più occupato/a.

La decadenza della concessione, semprechè non si tratti di campi ad inumazione, potrà essere dichiarata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

1. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
2. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
3. mancata costruzione o completamento di parti in concessione entro un anno dalla data di decorrenza della concessione cimiteriale;
4. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dal presente regolamento;
5. quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
6. quando nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al Concessionario con lettera raccomandata A.R. ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione del cadavere, dei resti o delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Il competente organo comunale disporrà per la demolizione delle opere, per il loro restauro, per l'assegnazione in concessione o per il mantenimento delle stesse nella disponibilità del Comune, a seconda dello stato delle cose.

La revoca della concessione può essere fatta quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra esigenza d'ordine generale: in tale caso il Comune assegna una sistemazione equivalente a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione; per le concessioni di durata 99 anni la nuova concessione avrà la durata prevista dal vigente Regolamento per il tipo di sepoltura assegnata.

Tutte le spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Fra le parti potranno sempre essere raggiunti rispettosi accordi per motivazioni particolari.

Art. 41 - SEPOLTURA IN CAPO INUMAZIONE.-

Sono a inumazione le sepolture del feretro direttamente nella nuda terra, secondo le norme previste dall'art. 68 e successivi del D.P.R. 285/90.

I campi per le sepolture ad inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

La fossa per l'inumazione viene scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse, separate le une dalle altre, debbono essere:

- per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età: nella loro parte più profonda (tra 1,50 e 2 metri) lunghe metri 2,20, larghe metri 0,80; debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato;
- per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni: nella parte più profonda (tra 1,50 e 2 metri) lunghe metri 1,50, larghe metri 0,50; debbono distare di almeno metri 0,30 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

In planimetria aree n. 1.

I campi per le inumazioni individuali hanno durata 10 anni.

Sono a carico del concessionario, all'atto della tumulazione:

- la concessione;
- gli arredi/accessori: segni funebri religiosi, portafoto, portalampana, portavaso e vaso portafiori;
- la scritta: essa consiste ed è limitata a: nome/cognome; data nascita/morte, eventuali dati di stato civile, titolo di studio o onorifici (a richiesta questi ultimi).
- i diritti per i servizi;
- i diritti fissi di legge.

La fotografia, in bianco e nero o a colori è in ogni caso sempre di iniziativa ed a carico dei parenti.

Non sono ammessi: rinnovo, adeguamento, scelta, prenotazione, sovrapposizione

Nel caso di persone appartenenti a famiglie indigenti il Comune provvede in proprio a fornire gratuitamente la cassa, la concessione in campo comune e gli arredi senza addebitare i diritti e i servizi.

Per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, collocamento di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

Art. 42 - SEPOLTURA A TUMULAZIONE.-

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in campi a terra in muratura (individuali o doppie sovrapposte), loculi, cappelle ed edicole cimiteriali. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata non inferiore al ventennio.

Art. 43 – TOMBE.-

Le tombe sono ricavate in terra, eseguite in muratura o con tombette in cemento (cassoni), costruite secondo le norme previste.

E' ammessa la sovrapposizione di sepolture, costruendo appositi separati luoghi per il seppellimento nel rispetto della possibilità di accesso diretto ai feretri.

E' ammessa una sovrapposizione limitatamente al coniuge od ascendente o discendente in linea retta di 1° grado, fratello e sorella.

Le tombe si distinguono in

A) Tombe concesse senza arredi:

In planimetria aree n. 2.

Durata: anni 30.

Prenotazione non ammessa.

Rinnovo non ammesso.

I corrispettivi economici vigenti verranno corrisposti:

- alla prima tumulazione: concessione per la doppia o la quadrupla possibilità di tumulazione, diritti e servizi, diritti fissi di legge;
- alle tumulazioni successive: adeguamento alle scadenze, diritti e servizi, diritti fissi di legge.

A carico del concessionario: arredo completo della tomba; i monumenti devono essere spinati e permettere l'accesso diretto alle sepolture. Spetta al concessionario la rimozione e ripristino alle successive tumulazioni.

L'autorizzazione per la posa del monumento deve essere richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'ordine di assegnazione è preordinato sulla base della numerazione assegnata d'ufficio.

Nelle tombe concesse senza arredi (vecchie concessioni nella parte ottocentesca) il seppellimento, con adeguamento di scadenza di concessione, è permesso solo per la sovrapposizione in presenza di un diritto acquisito e vigente, purchè la tomba sia già predisposta.

A carico del concessionario le opere di rimozione e ripristino del monumento.

Le concessioni già in essere con durata anni 20, all'atto di successiva tumulazione assumono la durata di anni 30.

B) Tombe concesse con arredi.

In planimetria aree n. 3.

Durata: anni 30.

Prenotazione non ammessa.

Rinnovo non ammesso.

I corrispettivi economici vigenti verranno così corrisposti:

- alla prima tumulazione: concessione per la doppia possibilità di tumulazione, arredi (monumento, giardino, accessori, scritte), diritti e servizi, diritti fissi di legge;

- alla seconda tumulazione: adeguamento alle scadenze, diritti e servizi, diritti fissi di legge.
E' inoltre a carico del concessionario il completamento del monumento (elemento verticale, entro i limiti fissati dalla cornice).

L'ordine di assegnazione è preordinato sulla base della numerazione assegnata d'ufficio.

C) Tombe di famiglia a concessione perpetua (concessioni in essere).

In planimetria: situate all'interno delle aree n. 2.

Durata della concessione: perpetua.

A carico del/i concessionario/i per ogni tumulazione i corrispettivi economici per:

- i diritti per i servizi;
- i diritti per legge.

Sono inoltre a carico del concessionario le opere di rimozione e ripristino del monumento

Per conferma perpetuità o rinuncia vedi art. 36.

Per il referente vedi art. 45.

Art. 44 – COLOMBARI.-

I colombari sono l'insieme di loculi in cemento, separatamente costruiti secondo le norme edificatorie prescritte, ognuno munito di sigillo di chiusura a perfetta tenuta e di lastra di chiusura con dati di riconoscimento ed eventuali arredi-accessori.

I corpi colombari si suddividono in:

A) Corpi colombari senza arredi:

In planimetria aree n. 4.

Durata: anni 30.

Rinnovo non ammesso.

La prenotazione è concessa solamente per il coniuge superstite, purchè di età non inferiore ad anni 70, limitatamente al loculo adiacente a quello del proprio caro e comporta il versamento dei corrispettivi economici per concessione e i diritti fissi di legge.

E' ammesso il cambio di sepoltura del cadavere solamente nel caso di decesso del coniuge superstite se in precedenza, a causa dei limiti di età non è stata possibile la prenotazione del loculo adiacente.

E' ammesso altresì l'accostamento di cadavere del coniuge tumulato in altro cimitero.

I diritti acquisti con la prenotazione non sono cedibili a terzi.

L'ordine di assegnazione nei riquadri è preordinato per linee orizzontali, sulla base della numerazione assegnata d'ufficio.

A carico del concessionario alla tumulazione.

- la concessione;
- i diritti per i servizi;
- i diritti fissi di legge.

La realizzazione del tavolato per la chiusura del colombaro è sempre ad opera del Comune.

Nel caso di tumulazione di un cadavere con prenotazione per il coniuge superstite, alla seconda tumulazione si procederà al versamento dei seguenti corrispettivi:

- adeguamento concessione per il defunto già tumulato ad anni 30 dalla data del rilascio del permesso di seppellimento del coniuge;

- diritti di legge;
- adeguamento concessione per il 2° defunto (per il quale era stata fatta prenotazione) ad anni 30 dalla data del rilascio del permesso di seppellimento;
- diritti servizi;
- diritti di legge.

Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire la durata indicata nell'atto di concessione stesso.

Se all'atto della tumulazione la concessione prenotata avrà una durata residua inferiore ad anni 30, si procederà all'adeguamento della concessione.

B) Corpi colombari con arredi

In planimetria aree n. 5.

Durata: anni 30.

Rinnovo non ammesso.

La prenotazione è concessa solamente per il coniuge superstite, purchè di età non inferiore ad anni 70, limitatamente al loculo adiacente a quello del proprio caro e comporta il versamento dei corrispettivi economici per concessione, arredi /accessori e i diritti fissi di legge.

E' ammesso il cambio di sepoltura del cadavere solamente nel caso di decesso del coniuge superstite se in precedenza, a causa dei limiti di età non è stata possibile la prenotazione del loculo adiacente.

E' ammesso altresì l'accostamento di cadavere del coniuge tumulato in altro cimitero.

I diritti acquisti con la prenotazione non sono cedibili a terzi.

L'ordine di assegnazione nei riquadri è preordinato per linee orizzontali, sulla base della numerazione assegnata d'ufficio.

A carico del concessionario alla tumulazione.

- la concessione;
- i costi per gli arredi/accessori: segni funebri religiosi, portafoto, portalamпада, portavaso con targhetta nominativa e vaso portafiori; i portavasi con i vasi portafiori sono raccolti o in fioriera comune o sono posti su ciascun loculo; la scritta: essa consiste ed è limitata a: nome/cognome; data nascita/morte, eventuali dati di stato civile, titolo di studio o onorifici (a richiesta questi ultimi).
- i diritti per i servizi;
- i diritti fissi di legge.

La realizzazione del tavolato per la chiusura del colombaro è sempre ad opera del Comune.

La fotografia, in bianco e nero o a colori è in ogni caso sempre di iniziativa ed a carico dei parenti.

Nel caso di tumulazione di un cadavere con prenotazione per il coniuge superstite, alla seconda tumulazione, si procederà al versamento dei seguenti corrispettivi:

- adeguamento concessione per il defunto già tumulato ad anni 30 dalla data del rilascio del permesso di seppellimento del coniuge;
- diritti di legge;
- adeguamento concessione per il 2° defunto (per il quale era stata fatta prenotazione) ad anni 30 dalla data del rilascio del permesso di seppellimento;
- diritti servizi;
- diritti di legge.

Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire la durata indicata nell'atto di concessione stesso.

Se all'atto della tumulazione la concessione prenotata avrà una durata residua inferiore ad anni 30, si procederà all'adeguamento della concessione.

I colombari a "concessione perpetua", ad approvazione del presente regolamento assumeranno la durata di anni 30. In caso di tumulazione in loculo prenotato si procederà all'adeguamento della concessione.

C) Corpi colombari perpetui senza arredi

In planimetria situati all'interno delle aree n. 4.

Durata: perpetua (concessioni in essere)

A carico del/i concessionario/i per ogni tumulazione i corrispettivi economici per:

- i diritti per i servizi;
- i diritti per legge.

Sono inoltre a carico del concessionario arredi/accessori/scritta.

La realizzazione del tavolato per la chiusura del colombaro è sempre ad opera del Comune.

Per conferma perpetuità o rinuncia vedi art. 36.

Per il referente vedi art. 45.

Art. 45 – CAPPELLE.-

Le cappelle sono sepolcreti collettivi normalmente per famiglia/e e comunità.

Le cappelle potranno essere assegnate ad uno o più concessionari, soddisfacendo le richieste secondo l'ordine di presentazione delle domande, salvo diverso accordo fra le parti.

Il Comune provvede alla costruzione del manufatto, che sarà concesso con le finiture esterne e internamente al rustico.

Ogni feretro è posto in loculo separato: loculi e strutture accessorie edificate nel rispetto delle norme prescritte. Sono ammesse cellette cinerarie ed ossari.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato, in assenza di indicazione scritta da parte del concessionario o del referente responsabile, alle persone del concessionario, dei suoi familiari e discendenti.

Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario o del referente responsabile e con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la tumulazione di cadaveri di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.

Rispetto all'Amministrazione Comunale il concessionario o il referente è il responsabile per l'esercizio dei doveri e dei diritti.

Il referente è la persona che gli aventi diritto a termine di legge dovranno designare entro centoventi giorni quale responsabile, al venir meno della possibilità di esercitare le proprie funzioni da parte del concessionario o a sua volta del referente.

La mancata designazione è equiparata allo "stato di abbandono" e fa scattare e datare tale pratica.

A) Cappelle di famiglia novantanovenali.

In planimetria, occupano le aree n. 8.

Durata della concessione: anni 99.

Possibilità durante i 99 anni di estumulazione, osservati i termini prescritti dall'art. 36 del presente Regolamento.

E' ammesso il rinnovo per altri 99 anni.

Sono a carico del concessionario: il costo di acquisizione da corrispondere come da contratto, il completamento interno e in occasione delle tumulazioni i corrispettivi economici per:

- i diritti per i servizi;
- i diritti fissi di legge.

La realizzazione del tavolato per la chiusura del colombaro è sempre ad opera del Comune.

E' data facoltà ai concessionari delle cappelle non dotate di ossari / cellette cinerarie di destinare un loculo a tale uso fino al completo riempimento dello stesso; in tal caso non sono previsti né costi aggiuntivi né i diritti per i servizi.

B) Cappelle di famiglia a concessione perpetua (concessioni in essere):

In planimetria aree n. 7.

A carico del/i concessionario/i, i corrispettivi economici per:

- i diritti per i servizi;
- i diritti fissi di legge.

La realizzazione del tavolato per la chiusura del colombaro è sempre ad opera del Comune.

Art. 46 - CELLETTE CINERARIE.-

Le cellette cinerarie, accolgono in apposite urne, omologate, le ceneri di cadaveri cremati.

A) Cellette cinerarie con arredi:

In planimetria aree n. 9.

Durata: anni 30.

Rinnovo non ammesso.

La prenotazione è concessa solamente per il coniuge superstite, purchè di età non inferiore ad anni 70, limitatamente alla celletta adiacente a quella del proprio caro e comporta il versamento dei corrispettivi economici per concessione, arredi /accessori e i diritti fissi di legge.

E' ammesso il cambio di sepoltura delle ceneri solamente nel caso di decesso del coniuge superstite se in precedenza, a causa dei limiti di età non è stata possibile la prenotazione della celletta adiacente.

E' ammesso altresì l'accostamento delle ceneri del coniuge tumulato in altro cimitero.

I diritti acquistati con la prenotazione non sono cedibili a terzi.

L'ordine di assegnazione nei riquadri è preordinato per linee orizzontali, sulla base della numerazione assegnata d'ufficio.

A carico del concessionario alla tumulazione.

- la concessione;
- i costi per gli arredi/accessori: segni funebri religiosi, portafoto, portalampada, portavaso con vaso; la scritta: essa consiste ed è limitata a: nome/cognome; data nascita/morte;
- i diritti per i servizi;
- i diritti fissi di legge.

La fotografia, in bianco e nero o a colori è in ogni caso sempre di iniziativa ed a carico dei parenti.

Nel caso di tumulazione di ceneri con prenotazione per il coniuge superstite, alla seconda tumulazione, si procederà al versamento dei seguenti corrispettivi:

- adeguamento concessione per il defunto già tumulato ad anni 30 dalla data del rilascio del permesso di seppellimento del coniuge;
- diritti di legge;
- adeguamento concessione per il 2° defunto (per il quale era stata fatta prenotazione) ad anni 30 dalla data del rilascio del permesso di seppellimento;
- diritti servizi;
- diritti di legge.

Alla scadenza della concessione le ceneri verranno immesse nel cinerario comune, salvo diversa disposizione.

Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire la durata indicata nell'atto di concessione stesso.

B) Cellette cinerarie:

In planimetria situate all'interno delle aree n. 10.

Durata: perpetua (concessioni in essere)

Per conferma perpetuità, opzione novantennale o rinuncia vedi art. 36.

Per il referente vedi art. 45.

Art. 47 – CREMATORIO.

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 48 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.-

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in

cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la certificazione del medico necroscopo che escluda la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui alla Legge 130/2001, alla Legge Regionale 22 del 11.11.2003 e al Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004.

Note

- (1) *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3 comma 1 lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130).*

Art. 49 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.-

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7 comma 5 della Legge Regionale n. 22/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7 comma 2 della predetta Legge Regionale.

Copia del documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi i 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere utilizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Per la dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze del Cimitero comunale è previsto il versamento di un corrispettivo una tantum determinato ai sensi del Decreto Min. Interno 01.07.2002 Artt. 4 e 5.

Art. 50 – GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE.-

In planimetria area n. 17.

Nel "Giardino delle Rimembranze" è consentita, mediante interro, la dispersione delle ceneri.

Per il servizio è previsto il versamento di un corrispettivo, determinato dalla Giunta Comunale in base alla normativa vigente.

Art. 51 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI.-

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni od estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti affidatari dell'urna presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art. 7 comma 5 L.R. 22/2003 dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune in cui è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

L'affidamento avrà luogo alle seguenti prescrizioni;

1. l'urna dovrà essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del defunto.
2. la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'anzidetto affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente nell'abitazione indicata;
3. l'affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga profanata;
4. l'urna non potrà essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e, in sua esecuzione, specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire e conservare l'urna;
5. sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
6. se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna, questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni;

7. cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.

Art. 52 – RESTI MORTALI.-

Dopo la scadenza, nell'ambito del programma per l'area cimiteriale, si procederà ad esumazione o estumulazione.

Qualora il processo di mineralizzazione non sia completato, si provvederà ad inumazione in campi predisposti e individuati.

A processo di demineralizzazione ultimato, i resti mortali saranno riposti:

- nell'ossario comune;
- nelle cellette ossario a richiesta delle persone interessate.

E' compito del necroforo incaricato alle opere di esumazione/estumulazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato.

In caso di comprovata insufficienza delle sepolture o di scadenza della concessione cimiteriale, l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni, dei cadaveri tumulati da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

Art. 53 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE.-

L'ossario comune consiste in una cripta sotterranea (ubicata sotto la cappella centrale), destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni/estumulazioni effettuate e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

L'ossario deve essere tenuto con cura, cosicchè le ossa non siano visibili.

In planimetria area n. 14.

Il cinerario comune consiste in una cripta sotterranea (ubicata sotto la cappella centrale), destinata a raccogliere le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

In planimetria area n. 13.

Art. 54 - CELLETTE – OSSARIO.-

Le cellette-ossario, accolgono in cassette omologate i resti di cadaveri provenienti da qualsiasi tipo di sepoltura.

Ogni cassetta di norma deve contenere i resti di una sola persona. Alla scadenza essi verranno immessi nell'ossario comune.

Gli ossari si dividono in:

A) Ossari senza arredi:

In planimetria aree n. 10.

Durata: anni 30.

Rinnovo non ammesso.

Prenotazione non ammessa.

L'ordine di assegnazione nei riquadri è preordinato per linee orizzontali, sulla base della numerazione assegnata d'ufficio.

A carico del concessionario alla tumulazione.

- la concessione;
- i diritti fissi di legge.

Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire la durata indicata nell'atto di concessione stesso.

Se all'atto della tumulazione la concessione prenotata avrà una durata residua inferiore ad anni 30, si procederà all'adeguamento della concessione.

B) Ossari concessi con arredi

In planimetria aree n. 11.

Durata: anni 30.

Rinnovo non ammesso.

Prenotazione non ammessa.

L'ordine di assegnazione nei riquadri è preordinato per linee orizzontali, sulla base della numerazione assegnata d'ufficio.

A carico del concessionario alla tumulazione.

- la concessione;
- i costi per gli arredi/accessori: segni funebri religiosi, portafoto, portalamпада, portavaso con vaso; la scritta: essa consiste ed è limitata a: nome/cognome; data nascita/morte;
- i diritti fissi di legge.

La fotografia, in bianco e nero o a colori è in ogni caso sempre di iniziativa ed a carico dei parenti.

Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire la durata indicata nell'atto di concessione stesso.

Se all'atto della tumulazione la concessione prenotata avrà una durata residua inferiore ad anni 30, si procederà all'adeguamento della concessione.

C) Ossari perpetui senza arredi

In planimetria aree n. 10.

Durata: perpetua (concessioni in essere)

Sono a carico del concessionario arredi/accessori/scritta.

Per conferma perpetuità o rinuncia vedi art. 36.

Per il referente vedi art. 45.

Art. 55 - CAPPELLA CENTRALE.-

Nel complesso delle strutture per i servizi cimiteriali insiste sull'area n. 6 del P.G.C.C. la cappella centrale, così costituita:

- 1) da un piano fuori terra, con altare centrale, destinato ai culti liturgici;
- 2) da una cripta al piano interrato, dove sono ubicati:
 - il famedio comunale (loculi ed ossari) contraddistinto nella planimetria allegata, con colore giallo;
 - il sepolcreto della Parrocchia contraddistinto nella planimetria allegata, con colore rosso (loculi ed ossari) destinato ai sacerdoti ed ai religiosi.

Spetta all'Amministrazione Comunale decidere chi accogliere nel famedio ed accollarsi l'onere finanziario.

Spetta alla Parrocchia regolare l'utilizzo del sepolcreto parrocchiale e onorarne i corrispettivi economici legati al momento della tumulazione (diritti, arredi).

Sotto la cappella centrale sono ubicati l'ossario ed il cinerario comuni di cui al precedente art. 53.

Art. 56 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO.-

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento di cadaveri ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

Art. 57 – ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.-

a) Esumazioni ordinarie:

le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Si informeranno i cittadini delle suddette esumazioni mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune e nella bacheca del cimitero per almeno 90 (novanta) giorni e, ove possibile mediante comunicazione scritta al titolare della concessione cimiteriale oppure ai congiunti interessati; nell'impossibilità di rintracciare i congiunti, si provvederà ad apporre comunicazione sulla tomba.

E' consentito ai familiari assistere alle operazioni di esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizione di completa mineralizzazione, sarà traslato nell'apposito campo "indecomposti" (in planimetria aree n. 18), ove sarà inumato in contenitori di materiale biodegradabile.

Il tempo di inumazione previsto è un periodo di 5 (cinque) anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, nel rispetto della normativa vigente detto periodo si riduce a 2 anni.

In conformità a quanto prescritto dalla circolare del ministero della sanità n. 10 del 31.07.1998, è possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3 lett. g della legge 30 marzo 2001 n. 130: *"l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso autorizza la*

cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 (dieci) anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 (venti) anni” (vedi anche legge regionale Lombardia 22/2003 per la cremazione di cadaveri nel caso di saturazione delle sepolture).

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute al momento dell'esumazione, vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle a pagamento in cellette ossario ovvero per cremarle.

b) Esumazioni straordinarie:

L'esumazione di un cadavere è straordinaria qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per:

- a) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

Le esumazioni possono essere effettuate tutto l'anno (ma è preferibile nel periodo da ottobre ad aprile).

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria si dovranno applicare le normative vigenti, previste dalla legge, che indicano come procedere, chi deve presenziare e partecipare.

Non è consentito traslare il cadavere da un campo di inumazione all'altro, salvo necessità logistiche inderogabili.

ART. 58 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.-

A) estumulazioni ordinarie:

le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni se trattasi di loculo stagno e non inferiore a 10 anni se trattasi di loculo aerato.

Per i cadaveri estumulati dopo tale periodo e non mineralizzati è previsto un periodo di inumazione per 5 anni nel campo indecomposti (in planimetria aree n. 18); qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a 2 anni.

Si informeranno i cittadini delle suddette estumulazioni mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e nella bacheca del cimitero per almeno 90 (novanta) giorni e, ove possibile mediante comunicazione scritta al titolare della concessione cimiteriale oppure ai congiunti interessati; nell'impossibilità di rintracciare i congiunti, si provvederà ad apporre comunicazione sulla tomba.

E' consentito ai familiari assistere alle operazioni di estumulazione.

B) estumulazioni straordinarie:

le estumulazioni straordinarie si eseguono su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare un cadavere tumulato da meno di 20 anni in loculo stagno o meno di 10 anni in loculo aerato, per dargli una diversa sepoltura nello stesso od in altro Comune o per cremarlo. L'esumazione straordinaria di cadavere è ammessa all'interno del cimitero solo al fine dell'accostamento:

- a) del coniuge per i colombari e le cellette cinerarie;

b) degli aventi diritto alla tumulazione per le tombe e le cappelle di famiglia.
Possono, inoltre, essere ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso in cui stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Art. 59 - CORRISPETTIVI PER ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI.-

Gli oneri delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le richiede o dispone.
Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modifiche integrazioni.

Art. 60 – CASI IN CUI E' RICHIESTO AGLI ISPETTORI SANITARI DI PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI.-

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del necroforo comunale ed almeno un aiutante testimone. La presenza di personale dell'A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Durante queste operazioni il cimitero sarà chiuso: si procederà, se possibile, nelle prime ore del mattino.

Art. 61 – VERBALE DELLE OPERAZIONI.-

Per le operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria si deve redigere processo verbale da depositare presso gli uffici competenti.

Il necroforo del cimitero è tenuto a conservare e tenere aggiornato un registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare, dove iscrivere quotidianamente le inumazioni che vengono eseguite, le generalità dei defunti tumulati, cremati, esumati, estumulati, ecc. sulla base di quanto indicato negli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90.

Art. 62 – MATERIALI RESIDUI.-

I materiali residui all'atto dell'esumazione/estumulazione (resti delle casse vestiario, ecc.) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 63 – RECUPERO MATERIALI.-

Alla scadenza naturale, il concessionario può richiedere all'Amministrazione Comunale la restituzione degli elementi di arredo funebre che non siano stati forniti dalla stessa nonché la fotografia. In caso contrario il Comune potrà procedere a:

- distruzione;
- riutilizzo, restando esclusi scopi speculativi;
- conservazione di opere di valore artistico o storico.

Art. 64 – TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE.-

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno (anche se di norma è preferibile che non vengano effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre) l'esumazione/estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, si constati la tenuta del feretro; nell'eventualità che la stessa non sia idonea, il suo trasferimento in altra sede potrà effettuarsi previo opportuno rivestimento in zinco.

Art. 65 – NORME PER LAVORI INTERNI AL CIMITERO.-

I titolari di concessione per eseguire o completare quanto di loro pertinenza sono tenuti a:

- chiedere ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa, esibendo la documentazione richiesta;
- eseguire secondo progetto le opere approvate nel termine di anni uno dalla sepoltura, pena la decadenza della concessione;
- assicurare, oltre le norme di sicurezza, le cautele per il decoro ed evitare di arrecare danni ai beni comuni o di terzi. Il Comune potrà richiedere eventuali risarcimenti a proprio favore; i terzi potranno tutelarsi come da codice civile.

Lavori di manutenzione straordinaria sono proibiti nei giorni festivi e nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 66 - PULIZIA DEL CIMITERO.-

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza delle aree cimiteriali sono di competenza dell'Ufficio Lavori Pubblici.

La ASL competente controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 67 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE.-

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- 1) il servizio di Stato Civile per la parte amministrativa;
- 2) il Responsabile della ASL competente per la parte sanitaria;
- 3) l'ufficio tecnico per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria);
- 4) l'ufficio tributi per l'assegnazione posti e per la predisposizione degli atti di concessione cimiteriale
- 5) l'Ufficio ragioneria per le operazioni economiche/contabili.

Art. 68 - NECROFORO.-

Il necroforo nell'ambito delle proprie funzioni esegue le disposizioni impartite dagli uffici competenti in materia di servizi cimiteriali nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria e delle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità pubblica.

Art. 69– COMPITI DEL NECROFORO.-

Il necroforo del cimitero ha i seguenti compiti:

- 1) controllare che l'apertura e la chiusura dei cancelli d'ingresso, secondo l'orario stabilito, sia regolare;
- 2) esercitare una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- 3) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- 4) segnalare all'Ufficio Comunale di competenza eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- 5) curare la pulizia delle proprietà comunali del cimitero e la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe annotando l'eventuale uso di presidi sanitari (anticriptogamici, antiparassitari);
- 6) provvedere alla regolare disposizione degli elementi di riconoscimento;
- 7) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura dei cadaveri;
- 8) ricevere, controllare l'autorizzazione, ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 9) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, dispersione ceneri, ecc.): dare - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie;
- 10) provvedere, nel caso di esumazioni/estumulazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella ossario;
- 11) consegnare all'ufficio comunale competente gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali, nel caso alle stesse non vi abbia presenziato alcun familiare.
Qualora non venissero reclamati entro 12 mesi potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 12) tenere costantemente aggiornato il registro di cui all'art. 48 del presente Regolamento;
- 13) esibire, a richiesta degli organi di controllo, il suddetto registro ed a fine anno consegnarlo al responsabile dell'archivio comunale;
- 14) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- 15) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- 16) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
- 17) effettuare le opere di manutenzione ordinaria e pulizia nell'ambito dell'area cimiteriale.

Art. 70 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO.-

Il cimitero é aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso. Dopo la chiusura nessuno potrà accedere, fatta eccezione per gli amministratori e responsabili comunali, organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 71 - DIVIETO D'INGRESSO NELL'AREA CIMITERIALE.-

E' vietato l'ingresso:

- ai bambini minori di anni 10 se non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con l'ambiente cimiteriale;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non é ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto dei materiali, agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, agli invalidi ed handicappati, previa richiesta di autorizzazione.

Art. 72 - NORME PER I VISITATORI.-

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno rispettoso, corretto, dignitoso.

E' vietato:

- 1) calpestare le tombe, le aiuole e le aree a verde;
- 2) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- 3) arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- 4) introdurre oggetti irriverenti;
- 5) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori;
- 6) bagnare i pavimenti o monumenti altrui durante l'annaffiatura;
- 7) sedere sui monumenti e camminare sulle tombe;
- 8) fumare e gettare mozziconi sul terreno;
- 9) arrecare disturbo in qualsiasi modo agli altri visitatori;
- 10) abbandonare fuori dagli spazi di raccolta l'occorrente per la pulizia e l'annaffiatura;
- 11) disperdere acqua sporca fuori dalle apposite caditoie;
- 12) asportare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto non di proprietà;
- 13) fotografare o filmare senza autorizzazione;
- 14) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- 15) turbare il libero svolgimento di funzioni religiose, cortei e riti commemorativi;
- 16) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non autorizzati dal responsabile.

I divieti predetti, laddove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque violasse quanto sopra elencato o comunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto e offensivo verso il culto dei morti sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale

addetto alla vigilanza e, quando fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 73 - MATERIALI ORNAMENTALI.-

I monumenti, le tombe, le lapidi, i copritomba indecorosi o in stato di abbandono saranno rimossi dai responsabili preposti.

L'Amministrazione Comunale disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Comunale per un mese.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 62 in quanto applicabili.

Art. 74 - SERVIZIO LAMPADE.-

Il servizio lampade sarà gestito direttamente dal Comune o mediante appalto tramite convenzione.

La tariffa, propria di chi richiede il servizio, verrà corrisposta alla Tesoreria Comunale o come indicato in convenzione.

Art. 75 - ATTIVITA' FUNEBRE.-

Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranza, al cimitero o crematorio.

Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 8 della L.R. 22/2003, dal suo regolamento di attuazione n. 6 del 09.11.2004 come modificato dal Regolamento Regionale n. 1 del 06.02.2007 come modificato dal Regolamento Regionale n. 1 del 06.02.2007.

I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione per la gestione delle sale del commiato, per le caratteristiche previste e per tutti gli adempimenti necessari, si rimanda a quanto previsto dalla legge Regionale 22/2003 e dal Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004.

Art. 76 – CONTRAVVENZIONI.-

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti a norma di legge.

Art. 77 – ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI.-

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 78 - MODIFICHE PIANTINE E CARTINE.-

La raccolta delle tabelle, piantine e cartine cui si riferisce il presente Regolamento formano un corpo autonomo.

Eventuali variazioni legate ad esigenze economico-finanziarie o di utilizzo dell'area devono essere sottoposte all'approvazione degli organi previsti dalla legge.

Art. 79 - TARIFFE.-

Le tariffe relative ai costi delle varie tipologie di sepoltura saranno approvate con delibera di Giunta Comunale.

Art. 80 – ENTRATA IN VIGORE.-

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

INDICE

Premessa	pag. 2
Art. 1 - Denuncia dei casi di morte	pag. 3
Art. 2 - Denuncia dei casi di morte da parte dei medici	pag. 3
Art. 3 - Denuncia dei casi di morte all'Autorità Giudiziaria	pag. 3
Art. 4 - Rinvenimento di resti mortali	pag. 4
Art. 5 - Accertamento di morte	pag. 4
Art. 6 - Casi di morte per malattia infettiva	pag. 4
Art. 7 - Rilascio del permesso di seppellimento	pag. 4
Art. 8 - Riscontro diagnostico – rilascio cadaveri a scopo di studio – prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – autopsie – trattamenti per la conservazione dei cadaveri	pag. 4
Art. 9 - Periodo di osservazione	pag. 5
Art. 10 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione	pag. 5
Art. 11 - Luoghi di deposito per osservazione	pag. 5
Art. 12 - Deposizione del cadavere nel feretro	pag. 6
Art. 13 - Verifica e chiusura feretri	pag. 6
Art. 14 - Caratteristiche della cassa	pag. 6
Art. 15 - Piastrina di riconoscimento	pag. 8
Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso	pag. 8
Art. 17 - Trasporti funebri	pag. 8
Art. 18 - Trasporto funebre: eventi speciali	pag. 9
Art. 19 - Norme generali per i trasporti	pag. 9
Art. 20 - Riti religiosi	pag. 9
Art. 21 - Funerali civili	pag. 9
Art. 22 - Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale	pag. 10
Art. 23 - Trasporto per seppellimento o cremazione	pag. 10
Art. 24 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 11
Art. 25 - Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 11
Art. 26 - Trasporto di ceneri e resti	pag. 11
Art. 27 - Documentazione per la sepoltura	pag. 12
Art. 28 - Deposito provvisorio di cadavere, di ceneri o di resti mortali	pag. 12
Art. 29 - Pianificazione cimiteriale	pag. 12
Art. 30 - Scelta e tipologia delle sepolture	pag. 12
Art. 31 - Accessibilità a sepoltura	pag. 13
Art. 32 - Atto di concessione	pag. 13
Art. 33 - Doveri dei concessionari	pag. 13
Art. 34 - Tipologie di concessione	pag. 14
Art. 35 - Concessioni non stipulabili	pag. 14
Art. 36 - Durata delle concessioni cimiteriali	pag. 15

Art. 37 - Corrispettivi economici	pag. 15
Art. 38 - Calcolo corrispettivi economici per variazione di concessione	pag. 16
Art. 39 - Pagamenti	pag. 17
Art. 40 - Rinuncia – decadenza – revoca di concessione	pag. 17
Art. 41 - Sepoltura in campo inumazione	pag. 18
Art. 42 - Sepoltura a tumulazione	pag. 19
Art. 43- Tombe	pag. 19
Art. 44 - Colombari	pag. 20
Art. 45 - Cappelle	pag. 22
Art. 46 - Cellette cinerarie	pag. 23
Art. 47 - Crematorio	pag. 24
Art. 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 24
Art. 49 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	pag. 25
Art. 50 - Giardino delle rimembranze	pag. 26
Art. 51 - Consegna ed affidamento delle ceneri	pag. 26
Art. 52 - Resti mortali	pag. 27
Art. 53 - Ossario e cinerario comune	pag. 27
Art. 54 - Cellette – ossario	pag. 27
Art. 55 - Cappella centrale	pag. 29
Art. 56 - Reparti speciali nel cimitero	pag. 29
Art. 57 - Esumazioni ordinarie e straordinarie	pag. 29
Art. 58 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie	pag. 30
Art. 59 - Corrispettivi per esumazioni / estumulazioni	pag. 31
Art. 60 - Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alla operazioni cimiteriali	pag. 31
Art. 61 - Verbale delle operazioni	pag. 31
Art. 62 - Materiali residui	pag. 31
Art. 63 - Recupero materiali	pag. 31
Art. 64 - Trasferimento di feretri in altra sede	pag. 32
Art. 65 - Norme per lavori interni al cimitero	pag. 32
Art. 66 - Pulizia del cimitero	pag. 32
Art. 67 - Organizzazione del servizio cimiteriale	pag. 32
Art. 68 - Necroforo	pag. 33
Art. 69 - Compiti del necroforo	pag. 33
Art. 70 - Orario di apertura del cimitero	pag. 34
Art. 71 - Divieto di ingresso nell'area cimiteriale	pag. 34
Art. 72 - Norme per i visitatori	pag. 34
Art. 73 - Materiali ornamentali	pag. 35
Art. 74 - Servizio lampade	pag. 35
Art. 75 - Attività funebre	pag. 35
Art. 76 - Contravvenzioni	pag. 36
Art. 77 - Accertamento delle contravvenzioni	pag. 36
Art. 78 - Modifiche piantine e cartine	pag. 36
Art. 79 - Tariffe	pag. 36
Art. 80 - Entrata in vigore	pag. 36